

ECC.MO TAR LAZIO ROMA

RICORSO

Nell'Interesse della parte

RUSSO PASQUALE, nato a Cassano allo Jonio (Cosenza) il 13.10.1965, C.F. RSPQL65R13C002K, residente in Castrovillari (CS) alla Via Pollino n. 10, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Carlo Cattaneo n. 94 presso e nello studio legale dell'Avvocato Rosario Fortino (C.F. FRTRSR72A20D086K), dal quale anticipatamente reso edotto in materia di privacy sul trattamento dei dati personali è rappresentato e difeso in virtù di giusta procura in calce al presente atto. Il suindicato Avv. Rosario Fortino dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti: fax 0984 74665 – fortinoepartners@pec.giuffre.it

1

CONTRO

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, C.F. 80415740580, in persona del l.r.p.t.

Nonché

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. 96402080582, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Dott. Lucio Cercone C.F. CRCLCU65T04G596T, residente in Alife (CE) P.le della Stazione n. 5/B

Avverso e per l'annullamento

	- Della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018, pubblicata in data 03.07.2018 e per essa tutti gli atti e le delibere precedenti e/o presupposti, riferiti alla graduatoria del concorso per la copertura di n. 202 (aumentati di 259 unità) posti di Giudice Tributario, con riserva di n. 7 posti ai candidati in possesso del requisito del bilinguismo, bando di concorso n. 06/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016 e pubblicato in GU n. 62 del 05 agosto 2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato alla posizione di graduatoria n. 741 con l'attribuzione di punti 23,50 , omettendo di valutare, la commissione esaminatrice, il <u>periodo di servizio relativo all'attività di docente in istituti di istruzione secondaria di secondo grado</u> , documentato e depositato unitamente alla domanda di partecipazione, riproposta con richiesta di rettifica del punteggio con istanza in autotutela depositata il 13.07.2018 e ribadita nuovamente con ulteriore istanza e documentazione in data 05.09.2018;	
	- di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e lesivo degli interessi di parte ricorrente;	
	- di tutti i verbali della commissione esaminatrice, dai contenuti ed estremi ignoti, con i quali venivano valutati ed approvati i titoli	
	PREMESSO in fatto e diritto	

	Parte ricorrente partecipava al concorso per titoli per la nomina	
	di Giudice Tributario, bando n. 06/2016 approvato con delibera	
	n. 1812 del 19.07.2016 pubblicato in GU n. 62 del 05 agosto	
	2016, il quale prevedeva la nomina di n. 202 Giudici Tributari.	
	Lo stesso presentava domanda di partecipazione, indicando i	
	titoli in suo possesso; in particolare, il ricorrente specificava di	
	possedere i seguenti titoli:	
	- insegnante di ruolo in materie economiche presso	
	istituti d'istruzione secondaria di 2° grado dal 05.10.1992	
	al 30.10.2016;	
	- amministratore presso società di capitali "Russo &	
	Partners srl con sede in Castrovillari (CS) dal 16.01.2002	3
	al 14.05.2003 e dal 01.08.2011 al 30.07.2016;	
	- sindaco presso coop centrale agrumaria della piana di	
	sibari srl dal 29.11.2001 al 29.11.2004; nonché sindaco del	
	consorzio servizi federimprese soc coop srl dal	
	18.03.2003 al 30.04.2006; nonché ancora riveste la carica	
	di sindaco per CA Costruzioni srl dal 30.09.2002 al	
	30.09.2009;	
	- libero professionista dottore commercialista abilitato;	
	- corso di perfezionamento in diritto tributario – master del	
	12.12.2009 IPSOA; master breve scuola del difensore	
	tributario superato il 03.03.2012 Milano – IPSOA; master	
	di specializzazione in diritto societario superato il	
	09.02.2008 Roma – IPSOA.	

	Dalla valutazione eseguita dalla commissione esaminatrice, al	
	ricorrente veniva attribuito il punteggio di 23,50, assolutamente	
	illegittimo, poiché, la stessa commissione, non ha considerato,	
	ha omesso, la valutazione del periodo di insegnamento di ruolo	
	per come specificato nell'indicazione dei titoli.	
	Come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di	
	cui al bando, parte ricorrente ha ricoperto il ruolo di docente,	
	nel periodo che va dal 05.10.1992 al 30.10.2016, in istituti di	
	istruzione secondaria di secondo grado, così come specificato.	
	Attualmente, lo stesso è ancora in servizio, presso l'istituto	
	I.I.S.ITE "V Cosentino" – IPAA "F. Todaro" di Rende (CS). Il	
	punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice (23,50 –	4
	collocandolo al 741 posto) come è chiaro ed evidente, è ingiusto	
	ed illegittimo poiché non tiene conto del periodo di	
	insegnamento indicato. Con la valutazione del periodo di	
	insegnamento (0,25 x 24 anni) che da diritto a punti 6,00,	
	ricalcolando il punteggio complessivo, al ricorrente andrebbe	
	attribuito il punteggio di 29,50 collocandosi alla posizione di	
	graduatoria n. 344, assolutamente idonea ad essere chiamato a	
	ricoprire il ruolo di Giudice Tributario, in seguito alla delibera	
	n. 1196 pubblicata in data 03.07.2018 indicante la copertura di	
	ulteriori 259 unità.	
	È indispensabile aggiungere che è proprio con la delibera n.	
	1196 del 26.06.2018 approvata e pubblicata il 03 luglio 2018,	
	nella quale il consiglio ha disposto la copertura di ulteriori n.	

	259 posti vacanti che nasce l'interesse del ricorrente ad incoare	
	l'odierno giudizio di impugnazione; la valutazione e l'esatta	
	attribuzione del punteggio spettante per il riconoscimento del	
	periodo di insegnamento (ulteriori punti 6,00) andrebbe a	
	rivedere la posizione di graduatoria.	
	In effetti solo con la delibera n. 1196 del 26.06.2018,	
	rettificando il punteggio erroneamente attribuito, il ricorrente	
	andrebbe a collocarsi in una posizione di graduatoria di assoluto	
	interesse per la nomina di Giudice Tributario (dalla posizione n.	
	741 alla posizione n. 344, o comunque in posizione compresa	
	tra il n. 332 ed il n. 344).	
	È utile aggiungere che per la selezione dei candidati, il bando	5
	prevedeva la valutazione dei titoli indicati nella domanda,	
	differenziando i punteggi in base ai titoli:	
	A-Magistrato Onorario o equiparato,	
	B-attività professionali,	
	C-docente,	
	D-dipendente dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche,	
	E-attività alle dipendenze di terzi,	
	F-attività di amministratore, sindaco, dirigente di società di	
	capitali,	
	G-dottorato di ricerca o libera docenza, abilitazione	
	all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in	
	materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica,	

	abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e	
	procuratore e di dottore commercialista.	
	Esaminando la domanda di partecipazione, la commissione	
	esaminatrice, come già specificato, collocava il ricorrente al	
	posto n. 741 della graduatoria, omettendo di esaminare e	
	valutare tutti i titoli ed attribuire il giusto punteggio anche per	
	il periodo di insegnamento descritto. Con la rettifica del	
	punteggio, lo stesso verrebbe così ripartito:	
	tab B – punti 12,50	
	tab C – punti 6,00	
	tab F – punti 7,50	
	tab G – punti 3,50	6
	per un totale di punti 29,50	
	La valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice risulta	
	assolutamente e comunque errata, e per questi motivi	
	assolutamente meritevole di annullamento.	
	Vi è dunque una violazione di legge e falsa interpretazione	
	del bando di concorso, in relazione alla tabella E allegata al	
	D.LGS n. 545/92, ossia “criteri generali di valutazione e	
	punteggi per la nomina a componenti delle commissioni	
	tributarie”, nonché violazione del giusto procedimento,	
	eccesso di potere – difetto di motivazione e di istruttoria,	
	erroneità, arbitrarietà, illogicità	
	L'odierna impugnazione trae genesi dall'omessa ed erronea	
	valutazione dei titoli di servizio, nell'attribuzione del punteggio	

	relativo all'attività di docente di ruolo dal 05.10.1992 al	
	30.10.2016, a seguito di concorso DM 23 marzo 1990, per	
	l'insegnamento di ragioneria tecnica per gli istituti secondari di	
	2° grado. In ragione del periodo di insegnamento, ventiquattro	
	anni (alla data di presentazione della domanda di cui al bando),	
	la commissione esaminatrice avrebbe dovuto attribuire, come	
	specificato, ulteriori 6,00 punti per l'attività di docente.	
	Evidenti appaiono le violazioni del bando di concorso con	
	conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti qui	
	lamentati.	
	Ancor di più, l'omessa valutazione e la conseguenziale non	
	corretta attribuzione del punteggio maturato per l'attività di	7
	docente è da considerarsi assolutamente illegittima se frutto di	
	una "sovrapposizione" di titoli con l'attribuzione di un unico	
	punteggio. È utile ricordare che sono sovrapponibili solo ed	
	esclusivamente le professioni esercitate contemporaneamente	
	ricadenti nella categoria delle attività professionali. Nel bando	
	in discussione, l'attività di commercialista, di sindaco, di	
	amministratore di società di capitali e di docente di ruolo, non	
	sono attività "sovrapponibili", per cui ad ogni titolo deve essere	
	attribuito il relativo punteggio.	
	Per queste ragioni di fatto e diritto, espressi nella premessa che	
	precede, il ricorrente ha il diritto all'attribuzione del punteggio	
	più conforme ai propri titoli previa rettifica; la corretta	
	valutazione dei titoli opererebbe una più corretta posizione del	

ricorrente dal posto in graduatoria n. 741, erroneamente attribuito, al posto n. 344 (o comunque compreso tra il 331 ed il 344) per punti 29,50, assolutamente legittimo e idoneo per essere chiamato a ricoprire la carica di Giudice Tributario, essendo i posti a disposizione 461 in seguito alla copertura di ulteriori 259 posti.

Istanza istruttoria

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale disporre l'acquisizione in via istruttoria di tutta la documentazione inerente la procedura, i verbali di valutazione dei titoli indicati da parte ricorrente, riservando sin da ora, all'esito, il deposito di motivi aggiunti.

8

Anche la **carenza di motivazione** viola il principio fondamentale dell'azione amministrativa, pregiudicando ogni difesa del ricorrente. La motivazione non può che essere considerata e proposta come elemento essenziale nella sua generalità, per la cui validità non è però sufficiente l'indicazione sommaria di dati finali incapaci di erudire il destinatario sul "perché" e sul "come" della sua soggezione. Un'esposizione *oscura* del procedimento, è certamente lesivo delle garanzie attribuite al soggetto privato il quale patisce un immediato nocumento dall'impossibilità di comprendere autonomamente il fondamento normativo ed il percorso razionale per effetto dei quali egli è destinatario di percorso. Gli atti relativi a specificità del singolo devono disporre di quanto formalmente e

materialmente necessario sia utile all'agevole comprensione poiché dalla loro presenza discende la legittimità di un provvedimento. Se tale verifica non è possibile perché il provvedimento non fornisce una spiegazione, letterale o numerica, chiara e precisa della determinazione, considerando la presumibile conduzione di un'istruttoria, l'emanazione deve essere collocata nello stato patologico della nullità per la carenza dell'elemento essenziale "motivazione".

PQM

In via preliminare e cautelare accogliere la spiegata domanda, con declaratoria di inefficacia del provvedimento impugnato se ritenuto illegittimo, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

nel merito, accogliere il suesposto ricorso e per l'effetto annullare la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1196 del 26.06.2018, pubblicata il 03.07.2018, e per essa tutti gli atti e delibere precedenti e/o presupposti, con condanna di parte soccombente al rimborso di spese ed onorari con distrazione ex lege, nonché alla restituzione dell'importo del contributo unificato, versato per questo procedimento nella misura di € 650.00.

Si dichiara che per il presente procedimento il contributo unificato è pari ad € 650,00

Cosenza/Roma 11.09.2018

Avv. Rosario Fortino

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Rosario Fortino (C.F. FRTRSR72A20D086K) del Foro di Cosenza, con studio in Cosenza alla Via Carlo Cattaneo n. 94, in qualità di procuratore anche speciale e domiciliatario di RUSSO PASQUALE, nato a Cassano allo Jonio (Cosenza) il 13.10.1965, C.F. RSPQL65R13C002K, residente in Castrovillari (CS) alla Via Pollino n. 10, come da procura in calce al ricorso incoato dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, entrambi elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via Carlo Cattaneo n. 94 presso e nello studio dell'indicato difensore, ho notificato copia conforme all'originale dell'atto che precede mediante il servizio postale – ag. N. 10 presso palazzo di giustizia, nella data indicata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 53 e giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 29.luglio 2009 e previa iscrizione al n.751 del proprio registro cronologico a:

10

- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** in p.l.r.p.t., domiciliati ope legis presso Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA mediante raccomandata A/R n. 78757816774-1 spedita dall'ufficio postale di Cosenza Agenzia n. 10 “Palazzo di Giustizia” in data 02.10.2018;

- **Ministero dell'Economia e Finanza** in persona del Ministro p.t., domiciliati ope legis presso Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA mediante raccomandata A/R n. 78757816773-0 spedita

dall'ufficio postale di Cosenza Agenzia n. 10 "Palazzo di Giustizia" in data 02.10.2018;

- **Dott. Lucio Cercone**, C.F. CRCLCU65T04G596T, P.le della Stazione n. 5/B – Alife (CE) - 81011 mediante raccomandata A/R n. 78757816772-9 spedita dall'ufficio postale di Cosenza Agenzia n. 10 "Palazzo di Giustizia" in data 02.10.2018;